IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO IL RILIEVO FOTOGRAFICO



CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE VOLONTARIE WWF RISERVA PARCO DEL FURLO 20 SETTEMBRE 2009

RELATORE: MAGG. GIOVANNI PARIS



LA P.G. E IL REATO




QUANDO AVVIENE UN REATO E/O SI HA DI FRONTE UNA SITUAZIONE CHE FACCIA APPARIRE ESSERE STATO REALIZZATO UN REATO GLI **ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA** HANNO IL COMPITO/OBBLIGO DI PROCEDERE A COMPIERE UNA SERIE DI OPERAZIONI ED ATTI FINALIZZATI A FAR SI' CHE **ELEMENTI DI PROVA DEL REATO GIUNGANO ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA** (PUBBLICO MINISTERO PER LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER LA FASE DEL GIUDIZIO/DIBATTIMENTO).

QUESTO SI REALIZZA, DANDO LUOGO ALL'INIZIO DELLA ATTIVITA' DI INDAGINE, ATTRAVERSO IL

SOPRALLUOGO

SALVATORE OTTOLENGHI





IL PROF. SALVATORE OTTOLENGHI E'
IL FONDATORE NEL 1902 DELLA
SCUOLA DI POLIZIA SCIENTIFICA
CON LO SCOPO DI DOTARE LA
POLIZIA DI TECNICHE E METODI
SCIENTIFICI ED UNITARI DI
INVESTIGAZIONE, PREVEDENDO
UNITA' DI:

- **■DEFINIZIONI**,
- **■PROTOCOLLI OPERATIVI,**
- ■PROCEDURE STANDARD,

ANCHE PER IL SOPRALLUOGO

"7 GOLDEN W"



LE INDAGINI TENDONO A RISPONDERE AD UNA SERIE DI DOMANDE RELATIVE AL REATO E QUESTE DOMANDE GUIDANO L'INVESTIGAZIONE.

LA METODOLOGIA CLASSICA CHE SI SEGUE E' QUELLA DELLO SCHEMA DELLE **"7 GOLDEN W"** E CHE COSTITUISCONO LA GUIDA PER ANALIZZARE LA SCENA DEL REATO.

- 1. WHAT APPENED?
- COSA E' SUCCESSO?
- 2. WHEN?
- **QUANDO?**
- 3. WHERE?
- DOVE?
- 4. WHIT WHAT?
- **CON CHE COSA?**
- 5. WICH MANNER?
- IN CHE MODO?

6. WHY?

PERCHE'?

7. WHO?

CHI E' L'AUTORE DEL REATO?

IL SOPRALLUOGO



COSA E' IL SOPRALLUOGO? ESSO NON VIENE DEFINITO DAL C.P.P.

POSSIAMO DIRE CHE
IL <u>SOPRALLUOGO</u> EQUIVALE
AD UNA
<u>ISPEZIONE</u>

E PRECISAMENTE AD UNA <u>ISPEZIONE</u> <u>DI LUOGHI O COSE</u>

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA



<u>MEZZO DI RICERCA DELLA PROVA</u>: STRUMENTI PROCESSUALI NECESSARI PER LA ACQUISIZIONE DELLE FONTI DI PROVA (ART. 244 E SS. C.P.P.)

ESSI SONO:

- **LA ISPEZIONE**
 - **# LA PERQUISIZIONE**
 - **#** IL SEQUESTRO
 - **# LE INTERCETTAZIONI**

SOPRALLUOGO E C.P.P.



ABBIAMO DETTO CHE NEL C.P.P. NON SI PARLA MAI DI SOPRALLUOGO, MA LEGGENDO ALCUNI ARTICOLI DEL C.P.P. CI SI ACCORGE COME <u>UNA SERIE DI ATTIVITA</u> DA <u>SVOLGERE SONO ESPRESSIONE DI ATTIVITA</u> DI <u>SOPRALLUOGO</u>.

ART. 55 C.P.P.



ART. 55 C.P.P. FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

- 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria <u>iniziativa</u>, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a consequenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
- 2. Svolge ogni indagine e attività <u>disposta</u> o <u>delegata</u> dall'autorità giudiziaria.
- 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli **ufficiali** e dagli **agenti** di polizia giudiziaria.





ART. 348 C.P.P. ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA.

- 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
- 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
- a) <u>alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;</u>
- b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
- 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
- 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

ART. 354 C.P.P.



ART. 354 C.P.P. ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE. SEQUESTRO.

- 1. Gli <u>ufficiali</u> e gli <u>aqenti</u> di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.
- 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli <u>ufficiali</u> di polizia giudiziaria compiono i necessari <u>accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose</u>. Se del caso, <u>sequestrano</u> il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253].
- 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone <u>diversi dalla ispezione personale</u> [c.p.p. 245]. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale

biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.





ART. 244 C.P.P. CASI E FORME DELLE ISPEZIONI.

- 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato [c.p.p. 354, 364].
- 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

CORPO DEL REATO, COSA PERTINENTE AL REATO, TRACCIA DEL REATO



ART. 253 C.P.P. OGGETTO E FORMALITA' DEL SEQUESTRO..

- 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del <u>corpo del reato</u> e delle <u>cose pertinenti al reato</u> necessarie per <u>l'accertamento</u> dei fatti.
- 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
- 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto [c.p.p. 370].
- 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [c.p.p. 103, comma 3].

NON ESISTE UNA DEFINIZIONE CODICISTICA DI COSE PERTINENTI AL REATO, PER ESCLUSIONE SONO LE COSE CHE SERVONO, ANCHE INDIRETTAMENTE, AD ACCERTARE LA CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO PENALE, IL SUO AUTORE E LE CIRCOSTANZE DEL REATO (ES. FAZZOLETO SPORCO DI SANGUE, MOBILI CON SEGNI DI SPARO, ECC.)

NON ESISTE UNA DEFINIZIONE CODICISTICA DI **TRACCIA DEL REATO**, POSSIAMO DIRE CHE E' TALE TUTTO CIO' CHE IL REATO HA PRODOTTO, E' QUALSIASI EFFETTO MATERIALE LASCIATO DAL REATO



ART. 357 C.P.P.

ART. 357 C.P.P. DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

- 1. La polizia giudiziaria <u>annota</u> secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
- 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, <u>redige verbale</u> dei seguenti atti:
- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 350];
- c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
- d) perquisizioni e sequestri;
- e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
- f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini [c.p.p. 348]
- 3. <u>Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.</u>

OMISSIS

ART. 431 C.P.P.

ART. 431 C.P.P. Fascicolo per il dibattimento.

- 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
- a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile [c.p.p. 76, 336];

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [c.p.p. 349, 352, 353, 354] e dal difensore (11);

omissis

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

omissis

omissis

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [c.p.p. 253], qualora non debbano essere custoditi altrove [c.p.p. 259].

DEFINITO AZIONI ED ETODICITA' E' STATO ATE ALLA STATO DEI ALTERATO

IL SOPRALLUOGO

SOPRALLUOGO PUO' ESSERE COME IL COMPLESSO DI OPERAZIONI ED ATTIVITA' **ESEGUITE** CON **METODICITA'** SCIENTIFICA SUL LUOGO OVE E' COMMESSO UN REATO FINALIZZATE ALLA IMMEDIATA CONSERVAZIONE DELLO STATO DEI **LUOGHI AFFINCHE' QUESTO NON SIA ALTERATO** PER LA SUCCESSIVA OSSERVAZIONE, RICERCA, INDIVIDUAZIONE, RACCOLTA, ASSICURAZIONE E FISSAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI UTILI ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO E/O **ALLA** INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

SCOPO DEL SOPRALLUOGO

LO SCOPO DEL SOPRALLUOGO E' QUELLO DI PERMETTERE, A DISTANZA DI TEMPO E ANCHE A CHI NON E' STATO SUL POSTO DI AVERE UNA RAPPRESENTAZIONE ESATTA DELL'AMBIENTE E DEL SUO CONTENUTO CONSENTENDO LA RAPPRESENTAZIONE, LA RICOSTRUZIONE E LA RIEVOCAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E DEL LORO CONTENUTO PROPRIE DEL MOMENTO IN CUI E' LO STESSO E' STATO REALIZZATO. CIO' AVVIENE ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI UNA SERIE DI "DOCUMENTI" CONSENTENDO COSI' DI "RIVIVERE" IL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO.

REGOLE DEL SOPRALLUOGO



OCCORRE PROCEDERE CON METODO UTILIZZANDO **ATTENZIONE** ED **ACCURATEZZA**.

ATTENZIONE SIGNIFICA GUARDARE PER VEDERE, GUARDARE SCRUTANDO.

ACCURATEZZA SIGNIFICA CHE QUELLO CHE SI VEDE BISOGNA ANNOTARLO CON PRECISIONE.

REGOLE DEL SOPRALLUOGO



Il sopralluogo è un rito, che necessita di tempi e ritmi sovente eccessivamente lunghi per chi lo osserva dal di fuori. Può capitare che taluno degli osservatori, spinto dall'urgenza, voglia affrettare le attività possa voler stabilire un ordine diverso di procedure, voglia dar luogo senza indugio alla repertazione prima del termine della documentazione descrittiva o fotografica. Bene, non c'è modo migliore per arrecare un danno irreparabile al sopralluogo, confondendo gli operatori che intervengono, facendo loro interrompere l'ordine delle operazioni.

LE FASI DEL SOPRALLUOGO

POSSIAMO INDIVIDUARE SINTETICAMENTE LE SEGUENTI FASI DEL SOPRALLUOGO IN ORDINE LOGICO E SEQUENZIALE:

RILIEVI

- **♦CONGELAMENTO DELLA SCENA DEL REATO**
- **♦**OSSERVAZIONE
- DESCRIZIONE
- **PLANIMETRIA**
- **♦FOTOGRAFIA**
- *RICERCA DEL CORPO DEL REATO, DELLE COSE AD ESSO PERTINENTI E DELLE TRACCE DEL REATO
- **PRELIEVO DEGLI OGGETTI SUDDETTI**

CONGELAMENTO DELLA "SCENA"





SUL LUOGO DEL REATO SI TROVANO OGGETTI, IMPRONTE, TRACCE DI VARIA NATURA CHE POSSONO COSTITUIRE INDIZI O FONTI DI PROVA, SPESSO TALI MATERIALI SONO MOLTO LABILI, PERCIO' NECESSITA CHE VENGANO ADOTTATE MISURE PER SALVAGUARDARE QUESTI ELEMENTI AL FINE DI EVITARE ALTERAZIONI VOLONTARIE O MENO DELLO STATO ESISTENTE.

LO STATO DEI LUOGHI NON DEVE ESSERE MUTATO E LE TRACCE E COSE PERTINENTI AL REATO DEVONO ESSERE CONSERVATE.

A TAL FINE IL PRIMO INTERVENTO NEL SOPRALLUOGO E'
CONGELARE LA SCENA DEL REATO, LA ZONA VA
PROTETTA.

IME SCENE DO NOT CROSS CRIME SCENE DO N

CONGELAMENTO DELLA "SCENA"



I PRIMI OPERATORI CHE INTERVENGONO DEVONO:

- **UNDIVIDUARE** LA COMPLESSIVA AREA DEL REATO PER PERIMETRARLA
- **DELIMITARE** L'AREA SUDDETTA CON PALETTI E NASTRO BICOLORI VA IMPEDITO L'ACCESSO A PERSONALE NON AUTORIZZATO AL FINE DI
- **EVITARE CONTAMINAZIONI ED INQUINAMENTI**
- **♣ NON TOCCARE** E NON FAR TOCCARE **♣ IDENTIFICARE** PERSONE PRESENTI ACQUISENDO NOTIZIE IMMEDIATE,
 INTIMANDO LORO DI NON ALLONTANARSI
- LE PERSONE CHE INTERVENGONO VANNO IDENTIFICATE E LE GENERALITA' INSERITE NEL VERABALE DI SORALLUOGO
- **4** A CHI E' PRESENTE PUO' ESSERE ORDINATO DI NON ALLONTANARSI PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E SE TRASGREDISCE PUO' ESSERE RICONDOTTO SUL POSTO COATTIVAMENTE (ART. 246/2 C.P.P.).

I RILIEVI NEL SOPRALLUOGO



SS

2

뿔

ш

SC

- IL SOPRALLUOGO SI COMPONE DI DIVERSI RILIEVI, ESSI SONO:
- **RILIEVO DESCRITTIVO**
- **RILIEVO PLANIMETRICO**
- **RILIEVO FOTOGRAFICO**
- RILIEVO DATTILOSCOPICO

IL RILIEVO



ATTO RICOGNITIVO (DI CONOSCENZA) DIRETTO A CERCARE, RICONOSCERE E FISSARE LE TRACCE DEL REATO E ALTRI ELEMENTI UTILI PER LA SUA RICOSTRUZIONE RIPRODUCENDO LA ATTIVITA' SVOLTA E I DATI ACQUISITI IN UN DOCUMENTO CHE PUO' ESSERE UN VERBALE, UNA FOTO, UNA PLANIMETRIA.

IL RILIEVO DESCRITTIVO



BISOGNA UTILIZZARE UN METODO RIGOROSO E UNICO.

L'OSSERVAZIONE DEVE AVVENIRE, DOPO AVERE DATO UN ORIENTAMENTO TOPOGRAFICO FISSANDO LA POSIZIONE DI CHI OSSERVA E DESCRIVE, NEL SEGUENTE ORDINE:

- >DAL GENERALE AL PARTICOLARE
- >DA DESTRA VERSO SINISTRA
- > DAL BASSO VERSO L'ALTO
- >DALL'AVANTI ALL'INDIETRO

IL RILIEVO DESCRITTIVO



DI OGNI COSA BISOGNA RILEVARE:

- **✓LA SEDE**
- **✓LA POSIZIONE**
- **✓LA DIREZIONE**
- **✓LA FORMA**
- **✓LA DIMENSIONE**
- **✓LA MATERIA**
- **✓IL COLORE**
- **√L'ODORE**
- **√**OGNI ALTRA QUALITA' UTILE ALLA DEFINIZIONE DELLA COSA

IL RILIEVO PLANIMETRICO



ESSO COSTIUISCE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, PRECISA E DETTAGLIATA, IN PIANTA E SCALA, DELL'AMBIENTE OSSERVATO E DEL SUO CONTENUTO RILEVANDO LA FORMA, LA DIMENSIONE E LA POSIZIONE DEGLI OGGETTI ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DEL CENTRO E DEI CONTORNI DEGLI OGGETTI IN RELAZIONE A DEI PUNTI FISSI DETERMINATI (CAPISALDI).

IL RILIEVO PLANIMETRICO



LA **SCALA** E' IL RAPPORTO ESISTENTE TRA LE LUNGHEZZE DELLA RIPRODUZIONE PLANIMETRICA E LE LUNGHEZZE REALI (ES. 1:100).

LA SCELTA DELLA SCALA PIU' ADEGUATA DEVE FARSI IN RELAZIONE AL CAMPO AMBIENTALE DA RIPRODURRE E AL LIVELLO DI PRECISIONE, DI EVIDENZIAZIONE DEI PARTICOLARI DA DOVER RIPORTARE

IL RILIEVO PLANIMETRICO



IL PUNTO DI PARTENZA DEL RILIEVO PLANIMETRICO E' LA REALIZZAZIONE DI UNO SCHIZZO REALIZZATO A MANO LIBERA, ORIENTATO IN BASE AI PUNTI CARDINALI, CON RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEL CAMPO DI INDAGINE (SCHIZZO DI CAMPAGNA), RIPORTANDO NELLO STESSO IL CONTENUTO DELL'AMBIENTE E LE PRECISE MISURAZIONI CHE VENGONO RILEVATE.

LO SCHIZZO COSI' CONFEZIONATO COSTITUIRA' DA BASE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ESATTA PLANIMETRIA DEL LUOGO E DEGLI OGGETTI IN ESSO CONTENUTI.

SISTEMI DI MISURAZIONE



SONO DUE I METODI DI MISURAZIONE PER IL RILEVAMENTO PLANIMETRICO:


IL SISTEMA DELLE RETTE ORTOGONALI

IL SISTEMA DELLE TRIANGOLAZIONI


SISTEMA DELLE RETTE ORTOGONALI


90°

Per utilizzare questo sistema occorre partire da un punto fisso (caposaldo) dal quale tracciare la base del sistema. Gli elementi da fissare vengono rilevati da specifici punti della base mediante la costruzione di una serie di rette ortogonali che congiungono i singoli elementi ai rispettivi punti di origine collocati sulla base stessa.









IL RILIEVO FOTOGRAFICO



LA ESECUZIONE DEI RILIEVI FOTOGRAFICI E' CONTEMPORANEA O SEGUE IMMEDIATAMENTE LA ESECUZIONE DEI RILIEVI DESCRITTIVI E INSIEME A QUELLI DA' LA RAPPRESENTAZIONE PRECISA DELLO STATO DEI LUOGHI.

LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CONSENTE DI FISSARE CON ASSOLUTA CERTEZZA SITUAZIONI E STATI DI FATTO DANDO AGLI ORGANI INVESTIGATIVI E GIUDIZIARI LA POSSIBILITA' DI RICOSTRUIRE IN MODO FEDELE LA DINAMICA DELL'EVENTO.

PREGI E DIFETTI





PREGI



► COSTITUISCE DOCUMENTAZIONE PIU' VEROSIMILE DELLO STATO DEI LUOGHI

► HA ALTO VALORE PROBATORIO

DA' LA POSSIBILITA' DI **INGRANDIMENTI** CON CONSEGUENTE MAGGIORE EVIDENZA DEI DETTAGLI

DIFETTI



MANCA LA PROFONDITA' ESSENDO LA FOTO BIDIMENSIONALE E LE DISTANZE POSSONO APPARIRE FALZATE (NECESSITA' DI INTEGRAZIONE QUINDI CON IL RILIEVO PLANIMETRICO)

LA DOTAZIONE



QUALE DOTAZIONE AVERE PER IL RILIEVO FOTOGRAFICO?
NON E' NECESSARIA UNA ATTREZZATURA PROFESSIONALE.

MACCHINA FOTOGRAFICA A PELLICOLA CON:

- ❖ MESSA A FUOCO AUTOMATICA,
- ❖ SENSIBILITA' ALLA LUCE AUTOMATICA,
- ❖ REGOLAZIONE DATA.



E' PREFERIBILE NON UTILIZZARLA IN QUANTO LE FOTO DIGITALI POSSONO ESSERE ALTERATE.



DA NON UTILIZZARE NON AVENDO NEGATIVO O POSSIBILITA' DI DUPLICAZIONE





COME PROCEDERE AL RILIEVO FOTOGRAFICO



L'OPERATORE CHE PROCEDE AL RILIEVO FOTOGRAFICO DEVE OPERARE CON LO STESSO METODO ADOTTATO PER IL RILIEVO DESCRITTIVO IN MODO TALE CHE TRA I DUE CI SIA INTEGRAZIONE ED INTERCONNESSIONE, DEVONO ESSERE "LETTI" IN PARALLELO.

LA SERIE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE SEGUIRA' IL SEGUENTE ORDINE:

- ■RIPRESA DELLA **VEDUTA GENERALE** DA DIVERSE POSIZIONI,
- ■RIPRESA DEI PARTICOLARI (ELEMENTI, CARATTERI, OGGETTI, TRACCE NELL'/DELL'AMBIENTE E DI CIO' CHE IN ESSO E' CONTENUTO)
- ■SE POSSIBILE RIPRESA GENERALE DALL'ALTO
- ■RIPRESE DEI PARTICOLARI CON LE "BANDIERINE" (LETTERE/NUMERI)

ANNOTANDO LA **CRONOLOGIA** DELLE FOTO E DEI **PUNTI DI OSSERVAZIONE**

IL FASCICOLO FOTOGRAFICO

TERMINATO IL RILIEVO BISOGNA PROCEDERE QUINDI A REALIZZARE IL "FASCICOLO FOTOGRAFICO" CHE COSTITUISCE IL PRODOTTO DEL RILIEVO FOTOGRAFICO. ESSO SI COMPONE DI UN FRONTESPIZIO INDICANTE L'ORGANO PROCEDENTE, IL RIFERIMENTO A QUALE FATTO SI PROCEDE E I NOMINATIVI DI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO I RILIEVI FOTOGRAFICI E DI TUTTE LE FOTO CHE SARANNO COLLOCATE, ORDINATE SECONDO LA CRONOLOGIA RIPORTATA NEL RILIEVO DESCRITTIVO ED IVI RICHIAMATE.

DENOMINAZIONE ORGANO DI VIGILANZA FASCICOLO DI RILIEVO FOTOGRAFICO (art. 354/2 c.p.p. – art. 113 disp. att. c.p.p.) OGGETTO: Il presente fascicolo contiene documentazione fotografica, costituita da nº ____ fotografie raccolte in nº ___ fogli e costituisce risultanza del rilievo fotografico eseguito in data ___ alle ore ____ dai seguenti operatori _____ intervenuti per i rilievi di legge.

Uff./Ag. P.G.

Visto: Il Responsabile



IL FASCICOLO FOTOGRAFICO

SEGUIRE IL SEGUENTE ORDINE DI OPERAZIONI:

- → LE FOTO VANNO SISTEMATE SEGUENDO LA DESCRIZIONE DEL RILIEVO DESCRITTIVO
- → LE FOTO VANNO NUMERATE E VANNO ACCOMPAGNATE DA UNA DIDASCALIA CHE ILLUSTRA IL LORO CONTENUTO INDICANDO DA DOVE SONO STATE SCATTATE
- → SU OGNI FOTO VA APPOSTO IL TIMBRO DELL'UFFICIO, PARTE SULLA FOTO E PARTE SUL FOGLIO OVE VIENE APPOSTA LA FOTO
- → EVENTUALI PARTICOLARI IMPORTANTI NELLE FOTO VANNO POSTI IN RISALTO
- → I NEGATIVI VANNO CONSERVATI IN BUSTA CHIUSA SIGILLATA ALLEGATA AL FASCICOLO FOTOGRAFICO CHE RIMANE AGLI ATTI CON L'INFORMATIVA
- → EVENTUALI FOTO DA SCARTARE VANNO COMUNQUE CONSERVATE



IL "RITRATTO PARLATO"

PARLATO

LO SCOPO DELLE OPERAZIONI DI RILIEVO, DAL PUNTO DI VISTA MATERIALE, COME PRODOTTO TANGIBILE, SARA' LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI **DOCUMENTI** CHE INSIEME COSTITUIRANNO IL C.D. "RITRATTO PARLATO DEL SOPRALLUOGO", DELLA SCENA OVE SI E' REALIZZATO IL REATO, E CHE COSTITUIRA' PARTE ESSENZIALE ED INTEGRANTE DELLA INFORMATIVA DI REATO DIRETTA ALLA A.G.

I RILIEVI DESCRITTIVO, PLANIMETRICO E FOTOGRAFICO COSTITUISCONO IL RITRATTO

IL "RITRATTO PARLATO"



RILIEVO DESCRITTIVO

RILIEVO PLANIMETRICO

RILIEVO FOTOGRAFICO

RILIEVO PARLATO

IL REPERTAMENTO (PRELIEVO)



ATTO DI RICERCA, INDIVIDUAZIONE, IDENTIFICAZIONE, PRELEVAMENTO, CONSERVAZIONE DEL <u>CORPO DEL REATO</u>, <u>DELLE COSE AD ESSO PERTINENTI, DELLE TRACCE DEL REATO</u> AL FINE DEL LORO MANTENIMENTO AFFINCHE' NON VENGANO ALTERATE O DISTRUTTE E GIUNGANO INTATTE CON IL LORO VALORE PROBATORIO ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

IL CORPO DEL REATO E LE COSE AD ESSO PERTINENTI VENGONO ACQUISITE ATTRAVERSO IL SEQUESTRO PROBATORIO.

IL <u>REPERTO</u> E' QUALSIASI OGGETTO O TRACCIA AVENTE FINALITA' PROBATORIA.

FINALITA' INDAGINI PRELIMINARI

LA FINALITA' DELLE INDAGINI PRELIMINARI NON E' QUELLA DI RACCOGLIERE LE PROVE, MA DI INDIVIDUARE ED ASSICURARE LE FONTI DI PROVA AL FINE DI PERMETTERE AL P.M. SULLA BASE DEGLI ELEMENTI RACCOLTI DI ADOTTARE LE SUE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE (RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE O RICHOIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO). QUESTA E' LA REGOLA DEL NOSTRO PROCESSO ACCUSATORIO, ANCHE SE ESISTONO (ECCEZIONE) DEGLI ATTI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI I CUI RISULTATI COSTITUISCONO PIENA PROVA, ESSI SONO DEFINITI ATTI IRRIPETIBILI.

ATTI IRRIPETIBILI

ATTENZIONE

IL C.P.P. NON DEFINISCE COSA SONO GLI ATTI IRRIPETIBILI E NON INDICA QUALI SONO.

SONO TALI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI, A CAUSA DELLA LORO NATURA (ATTI A SORPRESA), NON SI PUO' LIMITARNE LA PORTATA DELLA LORO EFFICACIA ALLA SOLA FASE E SCOPO DELLE INDAGINI PRELIMINARI, PENA LA DISPERSIONE DEFINITIVA DELLA PROVA, IN QUANTO NEL MOMENTO STESSO DELLA LORO ESECUZIONE SI ESAURISCE, SI CONSUMA (SI "BRUCIA") LA POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE, NON E' POSSIBILE UN NUOVO ED ULTERIORE ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE OGGETTO DI ESSI E QUINDI IL CONTENUTO DI TALI ATTI COSTITUISCE PIENA PROVA.

RIENTRANO NELLA CATEGORIA GLI <u>ACCERTAMENTI SUI LUOGHI,</u> <u>IL SEQUESTRO, LA PERQUISIZIONE.</u>

RICORDA!!!



GLI ORGANI DI POLIZIA COSTITUISCONO GLI "OCCHI" ED IL "BRACCIO OPERATIVO" DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

L'AUTORITA' GIUDIZIARIA SI BASA PER LE SUE DETERMINAZIONI SU QUANTO VIENE RILEVATO E COMUNICATO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA UN INTERVENTO SULLA SCENA DEL REATO ESEGUITO CON APPROSSIMAZIONE, CON ERRORI DI PROCEDURA PUO' COMPROMETTERE IN MODO IRRIMEDIABILE TUTTE LE INDAGINI SUCCESSIVE ED IL LORO AUSPICATO ESITO POSITIVO.